

## **Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio 2017**

(Legge n. 232 del 11.12.2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297/2016)

### **Novità in materia lavoro**

Le novità in **materia di lavoro e occupazione** contenute nel ddl Bilancio 2017 sono le seguenti.

#### **Premi produttività**

**Modifica sull'attuale regime tributario speciale che prevede un imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 10%, innalzando i limiti dell'imponibile ammesso al beneficio e la soglia di reddito entro la quale esso è riconosciuto.** In particolare, la legge di bilancio per il 2017 prevede **l'incremento del massimale reddituale entro il quale è possibile beneficiare dell'agevolazione:** a partire dal 01.01.2017 tale tetto massimo dovrebbe essere **incrementato da 50.000 euro a 80.000 euro.**

#### **MODIFICA LEGGE DI BILANCIO 2017**

**A partire dal 01.01.2017 il limite di reddito da lavoro dipendente  
passa da..**

**50.000 euro**  **80.000 euro**

La legge di Bilancio per il 2017 ha inoltre previsto **l'aumento del massimale nell'ipotesi di coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.** Viene previsto, in particolare, un incremento della soglia base da **2.000 a 3.000 euro** e di quella potenziata di **2.500 euro a 4.000 euro.**

#### **MODIFICA LEGGE DI BILANCIO 2017**

**A partire dal 01.01.2017 il limite dell'agevolazione passa da..**

**2.000 euro**  **3.000 euro**

**2.500 euro** → **4.000 euro**

Viene, infine, disciplinata la **disapplicazione dei limiti previsti** con riferimento alle **somme erogate al lavoratore sotto forma di contributi di previdenza complementare, assistenza sanitaria o azioni**. Per effetto di tale nuova disposizione, i piani di incentivazione erogati al lavoratore **sotto forma di contributi previdenziali / assistenziali / partecipazioni azionarie non saranno limitati ai massimali di 3.000/4.000 per il 2017 attualmente previsto dalla legge bilancio per il 2017**.

#### MODIFICA LEGGE DI BILANCIO 2017

A partire dal **01.01.2017** il limite dell'agevolazione per contributi e azioni passa da..

**3.000/4.000 euro** → **Illimitato**

#### PREMI DI PRODUTTIVITA' DAL 2008 IN POI

Periodo di detassazione	Limite importo detassato	Limite reddito di lavoro dipendente anno precedente
<b>1.7 – 31.12.2008</b> (art. 2, comma 1, DL n. 93/2008)	€ 3.000	Reddito 2007 non superiore a € 30.000
<b>1.1 – 31.12.2009</b> (art. 5, comma 1, DL n. 185/2008)	€ 6.000	Reddito 2008 non superiore a € 35.000
<b>1.1 – 31.12.2010</b> (art. 2, commi 156, lett. b e 157, Legge n. 191/2009)	€ 6.000	Reddito 2009 non superiore a € 35.000
<b>1.1 – 31.12.2011</b> (art. 53, DL n. 78/2010)	€ 6.000	Reddito 2010 non superiore a € 40.000
<b>1.1 – 31.12.2012</b> (art. 33, comma 12, Legge n. 183/2011)	€ 2.500	Reddito 2011 non superiore a € 30.000
<b>01.01.2013-31.12.2013</b> (art 1 commi 481 e 482 legge n. 228/2012)	€ 2.500	Reddito 2012 non superiore a € 40.000
<b>01.01.2014-31.12.2014</b> (art 1 commi 481 e 482 legge n. 228/2012)	€ 3.000	Reddito 2013 non superiore a € 40.000
<b>A partire dal 01.01.2015 fino al 31.12.2016</b> (art 1 commi 182-191 legge n. 208/2015)	<b>€ 2.000/2.500</b>	Reddito <b>2015 - 2016</b> non superiore a <b>€ 50.000</b>
<b>A partire dal 01.01.2017</b> (legge n. 232/2016)	<b>€ 3.000/4.000</b>	Reddito <b>2016</b> non superiore a <b>€ 80.000</b>

**Sgravio**

**L'incentivo viene riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi (per**

**contributivo**

le assunzioni operate dal 01.01.2017 fino al prossimo 31.12.2018) e prevede l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

<b>INCENTIVO</b>	
<b>Termine per l'assunzione</b>	Dal <b>01.01.2017</b> al <b>31.12.2018</b>
<b>Tipologia assunzione</b>	A tempo <b>indeterminato</b> (anche apprendistato)
<b>Sgravio contributivo</b>	100%
<b>Limiti massimali annui</b>	<b>3.250 euro</b> annui
<b>Durata sgravio</b>	<b>36</b> mesi

Relativamente alle somme da assoggettare all'esonero, per le precedenti formule agevolative è stato specificato dall'INPS che **la decontribuzione non si applica** alle seguenti **voci retributive/componenti della retribuzione**:


<b>ELEMENTI ESCLUSI DALLO SGRAVIO</b>	
<b>I</b>	<b>Premi e contributi dovuti all'INAIL.</b>
<b>II</b>	<b>Contributo al fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto ed i contributi a favore dei sistemi bilaterali (o al fondo residuale) previsti dai commi 3, 14 e 19 dell'articolo 3 legge n. 92/2012.</b>
<b>III</b>	Il contributo per la <b>garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.</b> , di cui all'art. 1, comma 29, della legge n. 190/2014.
<b>IV</b>	Il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al <b>finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua</b> istituiti dall'art. 118 della legge n. 388/2000.
<b>V</b>	Il <b>contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria</b> di cui alla legge n. 166/1991.
<b>VI</b>	Il <b>contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo</b> , di cui all'art. 1, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997.
<b>VII</b>	Il <b>contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti</b> , di cui all'art. 1, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 166/1997.

Sono **interessate dall'agevolazione le assunzioni a tempo indeterminato**, anche in **apprendistato**, con esclusione dei **contratti di lavoro domestici** e quelli relativi agli **operai del settore agricolo**.

La vera novità introdotta riguarda le **condizioni ed i soggetti ammessi all'agevolazione**. Secondo quanto previsto dal comma 308 della legge di

Bilancio 2017, infatti, possono fruire dello sgravio:

- giovani assunti **entro 6 mesi dalla data di acquisizione del titolo di studio** e che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari ad almeno al 30% delle ore di alternanza previste dalla legge n. 107/2015 all'art. 1 comma 33 (**istituti tecnici e professionali: 400 ore, licei: 200 ore**). La medesima percentuale si riferisce anche ai **percorsi di alternanza definiti dalle Regioni** ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, a quelli previsti con riferimento agli **istituti tecnici superiori** dal DPCM 25.01.2008 e alle **attività previste nei corsi universitari**;
- giovani assunti che hanno **svolto entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio**, presso lo stesso datore di lavoro, **periodi di apprendistato** per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.



In linea con i precedenti interventi, si ritiene che possa essere **ammessa la possibilità di agevolare le assunzioni tramite trasformazione di un precedente rapporto a tempo determinato.**

#### **Ticket licenziamenti**

Nel corso dell'esame parlamentare è stata prevista **l'applicazione a regime della disposizione** (che la normativa vigente limita al periodo 2013- 2016) **in base alla quale il contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro** (pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni) **non è dovuto in caso di**

**licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali.**

#### **Coltivatori diretti**

Si riconosce un **esonero contributivo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, le cui aziende siano ubicate nei territori montani e nelle aree agricole svantaggiate.** L'esonero è **riconosciuto** (nei limiti delle norme europee sugli aiuti de minimis) per un **periodo massimo di 36 mesi**, decorsi i quali viene riconosciuto in una **percentuale minore** per ulteriori complessivi 24 mesi (nel limite del 66% per i successivi 12 mesi e nel limite del 50% per ulteriori 12 mesi) (art.1, comma 344).

### **Novità in materia previdenza**

---

Le novità in **materia previdenziale** contenute nel ddl Bilancio 2017 sono le seguenti.

#### **Gestione separata**

Si **riduce l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS** (portandola al **25%** in luogo del 29% per il 2017 e in luogo del 33% a decorrere dal 2018).

#### **Anticipi pensionistici**

Si introduce, in via sperimentale dal 01.05.2017 al 31.12.2018, **l'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica** (c.d. APE) e una indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (c.d. APE sociale). L'APE consiste in un **prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.**

Possano accedere all'APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- **iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO)**, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata;
- **età anagrafica minima di 63 anni;**
- **maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;**
- **anzianità contributiva di 20 anni;**
- **pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo** (al netto

della rata di ammortamento dell'APE);

→ **non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto.**

L'entità minima e massima dell'Ape richiedibile sono **determinate con successivo D.P.C.M., mentre la durata minima è di 6 mesi.** E' prevista la istituzione di un Fondo di garanzia, a copertura dell'80% del finanziamento e degli interessi erogati, la cui gestione è affidata all'INPS sulla base di apposita convenzione. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le ulteriori modalità di attuazione della disciplina dell'Ape (art.1, commi da 166 a 178).

**L'APE sociale consiste in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.**

Possono accedere all'APE sociale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

→ **età anagrafica minima di 63 anni;**

→ **stato di disoccupazione** a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

→ **soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave** e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

→ **soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa** uguale o superiore al 74%, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

→ **lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sei anni in via continuativa, specifiche professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento,** e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

L'erogazione dell'APE sociale è esclusa nei casi di:

→ **mancata cessazione dell'attività lavorativa;**

→ **titolarietà di un trattamento pensionistico diretto;**

→ **soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi**

**allo stato di disoccupazione involontaria;**

- **soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI);**
- **soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale;**
- **raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.**

**Rendita  
integrativa  
temporanea  
anticipata**

Si introduce la **rendita integrativa temporanea anticipata** (c.d. RITA), ossia la **possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare** (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) **in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio**. La possibilità di richiedere la RITA è riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE, certificati dall'INPS. La prestazione consiste **nell'erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto.**

**Lavoratori  
precoci**

Si introduce la **possibilità per i cd. lavoratori precoci, a decorrere dal 01.05.2017, di accedere al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto di 41 anni** (in luogo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). Possono avvalersi della possibilità di accedere al pensionamento con il requisito contributivo ridotto i soggetti che abbiano almeno **12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo versati prima del compimento del 19° anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996 e si trovino in determinate situazioni di disagio sociale, quali:**

- **stato di disoccupazione** (a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale) sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi;
- **svolgimento di assistenza**, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità;
- **riduzione della capacità lavorativa**, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, pari o superiore al 74 per cento; svolgimento da almeno sei anni in via continuativa, in qualità di lavoratore dipendente, nell'ambito di determinate professioni, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo;

→ **lavoratori che svolgono attività lavorative cd. usuranti.**

#### **Lavori usuranti**

Si agevola **ulteriormente l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono attività usuranti.** In particolare, si prevede che:

- non vengano più applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (cd. finestre);
- **si attenuano le condizioni attualmente previste per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, anticipando al 2017** (in luogo del 2018) la messa a regime della disciplina relativa ai requisiti che devono essere presenti nel corso della carriera lavorativa;
- **si esclude che per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 si proceda all'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti richiesti per l'accesso alla pensione anticipata.**

#### **Detrazioni IRPEF**

Si stabilisce una **disciplina uniforme per le detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione** (cd. no tax area per i pensionati), **estendendo ai soggetti di età inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni già prevista per gli altri soggetti.**

#### **Ottava salvaguardia**

Si realizza **l'ottavo intervento di salvaguardia in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica del 2011** (interventi a favore dei cd. esodati). L'intervento opera essenzialmente attraverso l'incremento dei contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 84 mesi successivi all'entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono **maturare i vecchi requisiti.**

Nel corso dell'esame parlamentare è stato **umentato** (da 27.700) a 30.700 il **numero dei soggetti beneficiari della salvaguardia:** in particolare, **l'incremento di 3.000 unità riguarda la categoria dei lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011** (o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento, di procedure concorsuali, anche in mancanza dei predetti accordi), che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i **requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore della riforma pensionistica, per i quali il termine entro il quale devono aver cessato l'attività lavorativa è posticipato al 31 dicembre 2014** (in luogo del 31 dicembre 2012, previsto dal disegno di legge).

**Opzione donna**

Prevista l'estensione della possibilità di usufruire della **cd. opzione donna alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti** (di cui all'art. 1, c. 9, della L. 243/2004) a causa degli **incrementi determinati dall'adeguamento dei medesimi all'aumento della speranza di vita** (di cui all'art. 12 del D.L. 78/2010). Ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, rimangono comunque fermi per le predette lavoratrici la disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita e alle decorrenze, nonché il sistema di calcolo contributivo.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti